

Sistema tv. La Corte di Giustizia: Mise e legislatore non erano competenti ad annullare il «beauty contest»

# Frequenze, bacchettata dalla Ue

## Persidera ritenuta penalizzata - Al Consiglio di Stato l'ultima parola

Andrea Biondi

Nell'era del video on demand e dei colossi d'oltreoceano che pian piano stanno scardinando le modalità di fruizione dei contenuti video, l'Italia deve ancora fare i conti con vicende tv che affondano le radici nell'altro millennio. E a giudicare dalla risposta arrivata ieri dalla Ue, quel passato porta in dote qualche lavata di capo.

Sulla gestione del passaggio dall'analogico al digitale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pubblicato due sentenze. Una che nasce dal ricorso con cui le società Europa Way e Persidera hanno chiesto l'annullamento della gara onerosa per l'assegnazione delle frequenze, derivanti dal "dividendo digitale", con cui il Governo Monti ha sostituito l'assegnazione gratuita (beauty contest) e alla quale ha partecipato solo il gruppo Cairo aggiudicandosi un Mux per 31,6 milioni. Nell'altro ricorso Persidera ha contestato la decisione con la quale le è stata assegnata una sola frequenza digitale in cambio di due analogiche, lamentando una disparità di tratta-

mento rispetto a Rai e Mediaset.

Entrambi i ricorsi sono stati respinti al Tar. Da qui l'appello al Consiglio di Stato che, a sua volta, ha rinviato la questione alla Corte di giustizia europea, chiamata a esprimersi in via pregiudiziale per sapere se le norme nazionali che hanno governato il passaggio dal sistema analogico al digitale siano compatibili con il diritto dell'Ue.

«La Corte - si legge nella nota di accompagnamento della sentenza sul dividendo digitale (C-560/15) - rileva che il ministero per lo Sviluppo economico e il legislatore italiano non erano competenti, ai sensi del diritto dell'Unione, a sospendere e ad annullare il beauty contest indetto dall'Agcom: sia il Ministero sia il legislatore hanno influito sul corso del procedimento dall'esterno e sulla scorta di mere considerazioni di natura politica, così violando l'indipendenza di tale autorità di regolamentazione. Per tale ragione, la normativa italiana sull'attribuzione del dividendo digitale è contraria al diritto dell'Unione». Certo, lo Stato è libero di scegliere se avviare pro-

cedure onerose o gratuite, «purché la nuova procedura - si legge nella sentenza - si basi su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati». Notazione importante: «Spetta al giudice del rinvio verificare» che le condizioni siano rispettate.

La causa C-112/16 che riguarda Persidera (operatore di rete costituito da Telecom Italia Media Broadcasting e Rete A, società del gruppo Espresso), nasce dal ricorso dell'operatore quando a Rai e Mediaset furono assegnati due multiplex contro i tre canali analogici detenuti in precedenza, mentre Persidera ha avuto un multiplex contro due canali analogici.

Qui si incrociano due punti: il fatto che alcuni canali (Rete 4) erano utilizzati in violazione delle regole della concorrenza (così dice il Consiglio di Stato e la Corte europea non entra nel merito) e il tasso di conversione differente usato per Rai e Mediaset da una parte e Persidera dall'altro. La Corte ha stabilito che il criterio è discriminatorio, ma spetterà sempre al giudice nazionale verificare sulla ba-

INUMERI

### 2010

**L'anno del beauty contest**

Nel 2010 l'Agcom aveva previsto l'espletamento di una gara gratuita («beauty contest») per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze del dividendo digitale. Successivamente con la legge 42/2012 il Governo Monti ha di fatto deciso che il "dividendo digitale" come richiesto da Bruxelles sarebbe stato oggetto di una gara "onerosa".

### 50%

**La conversione di Persidera**

Persidera ha avuto un tasso di conversione del 50% (1 multiplex contro due canali analogici) contro Rai e Mediaset che hanno fruito di un tasso del 66,67% (ricevendo 2 multiplex ciascuna contro i due canali analogici prima posseduti)

se del fatto che una simile discriminazione può essere giustificata se costituisce l'unico modo per garantire la continuità dell'offerta televisiva. Il giudice nazionale dovrà verificare se l'assegnazione di un unico multiplex digitale a ciascuno dei due maggiori operatori non sarebbe stato sufficiente.

La ricaduta pratica di entrambe le sentenze ora occorrerà valutarla sulla base di come si pronuncerà il Consiglio di Stato, il quale dovrà tenere conto del fatto che Persidera ha raggiunto i 5 multiplex massimi consentiti dalla normativa. Quindi al massimo potrà aspirare a un risarcimento. Dall'altra parte, se è vero che si tratta di sentenze con cui la Corte di Giustizia, su richiesta del Consiglio di Stato, chiarisce il significato di alcune norme europee (e quindi senza effetti immediati), è anche vero che in futuri interventi sulle frequenze, come quello per il refarming della banda 700 che dovrà essere liberata dai broadcaster a vantaggio delle telco, si dovrà tenere conto dei principi indicati dalla Corte.